

(N. 973)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori AGOSTINO, MARZOLA e LOCATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1955

Disciplina della propaganda elettorale.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di regolare convenientemente ed adeguatamente tutta la materia relativa alla propaganda elettorale, nelle consultazioni di ogni specie, in data 22 gennaio 1953, su iniziativa dei senatori Rizzo Domenico, Grisolia, Palermo e Menotti, venne comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge n. 2781, il quale ebbe per titolo: « Disciplina della propaganda elettorale ».

L'improvviso scioglimento del Senato non consentì che il disegno di legge venisse discusso, e quindi decadde.

Ora i sottoscritti, convinti che la materia debba ricevere adeguata e rapida regolamentazione e che il provvedimento suindicato risponda alle più razionali esigenze, hanno ritenuto

opportuno farlo proprio, accettandone integralmente il testo.

Con tale progetto, mentre da un lato si consente a tutti i Partiti di svolgere con ogni mezzo la necessaria propaganda elettorale, dall'altro si frenano gli eccessi, i quali, spesse volte, assumono carattere sconcio e clamoroso, con sperpero offensivo di mezzi economici da parte di chi ne disponga, e condizioni di particolare disagio da parte di chi non abbia le stesse disponibilità. Occorre che la competizione elettorale avvenga civilmente, razionalmente, economicamente, ed anche egualmente, in modo da rispondere ai principi informativi della nostra Costituzione, oltre che a sani criteri di serietà e compostezza sociali, di cui danno esempio le legislazioni di altri Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A decorrere dal trentesimo giorno anteriore a quello della votazione per le elezioni del Senato, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali o per le elezioni ai Consigli provinciali e comunali, quando queste interessino almeno una Regione, la propaganda è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

Nei dieci giorni successivi al decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso ogni ufficio centrale circoscrizionale, nel caso di elezioni politiche generali, o presso il Tribunale del capoluogo di Regione o di Provincia, nel caso di elezioni regionali, provinciali o comunali previste dall'articolo 1, è costituita una Commissione per la disciplina della propaganda elettorale la quale ha il potere di fissare le norme di regolamentazione della propaganda stessa, con forza obbligatoria dalla data della loro inserzione come appresso prevista, nell'ambito della circoscrizione, Regione o Provincia e nei confronti di tutti i cittadini anche se non candidati od elettori.

Art. 3.

La Commissione si compone di un rappresentante per ciascuna delle liste concorrenti alle elezioni nella circoscrizione, Regione o Provincia e, nell'ipotesi di elezioni comunali, da un rappresentante di ciascuna di quelle liste che partecipino con lo stesso simbolo alle elezioni di almeno la metà dei Comuni della provincia.

Art. 4.

La Commissione è presieduta, rispettivamente, dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale o dal Presidente del tribunale del capoluogo di Regione o di Provincia.

Essa ha obbligo di deliberare, a maggioranza di voti e con la prevalenza del voto del Pre-

sidente nel caso di parità, le norme dirette a disciplinare la propaganda elettorale con l'osservanza dei criteri direttivi fissati nella presente legge. Tali norme dovranno essere inserite in numero anche straordinario del *Bollettino degli annunzi* della Provincia e pubblicati con manifesto del Sindaco di ciascun Comune almeno 32 giorni prima del giorno della votazione.

Art. 5.

Nella emanazione delle norme regolanti territorialmente la propaganda elettorale le Commissioni avanti previste, per le quali le spese di funzionamento faranno carico allo stanziamento per spese elettorali e le indennità dei componenti saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, sono obbligate ad osservare i seguenti criteri di massima:

a) nessuna limitazione potrà disporsi per la propaganda orale, comunque effettuata ed anche se a mezzo di amplificatori di voce o di suono, nè per quanto attiene alla stampa quotidiana o altrimenti periodica ed ai giornali murali;

b) nessuna limitazione potrà parimenti disporsi per i manifesti od altre stampe che contengano solo annuncio o comunicazioni di comizi, riunioni, assemblee, ecc.;

c) la serie di manifesti propagandistici, diversi da quelli considerati nella lettera precedente e diversi dai manifestini o volantini da distribuirsi a mano, che non sono soggetti ad alcuna limitazione, destinati alla pubblicazione nel corso di 30 giorni anteriori a quello della votazione, non potrà superare il numero massimo di 10 per ciascuna delle liste o formazioni concorrenti alle elezioni ed il numero massimo di 3 per i manifesti di propaganda interessante ciascun singolo candidato.

Ogni manifesto dovrà essere contrassegnato dal rispettivo numero progressivo nella serie della quale sia stata consentita la diffusione;

d) la propaganda a mezzo del cinema o di altri sistemi di riproduzione ottica dovrà essere limitata esclusivamente a comunicazioni di carattere informativo e riprodurre quindi solo cose od avvenimenti reali;

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) resta interdetta ogni forma, fissa o mobile, grafica o mimica, di propaganda a contenuto scenico o coreografico;

f) la propaganda luminosa potrà essere consentita solo limitatamente alla divulgazione dei simboli di lista o di candidatura.

Art. 6.

Una Commissione composta di un rappresentante per ciascuna delle liste concorrenti nelle elezioni politiche generali, sempre che detta lista sia stata presentata in almeno 15 circoscrizioni, sarà, nei termini di cui all'articolo 1, pure costituita presso l'Ufficio centrale nazionale. Essa sarà presieduta dal Presidente di tale Ufficio e delibererà a maggioranza di voti, con la prevalenza di quello presidenziale nel caso di parità, le norme che dovranno regolare le radio diffusioni di propaganda elettorale nei 30 giorni antecedenti quello delle votazioni.

Tali norme dovranno assicurare una precisa eguaglianza di fatto nell'uso della rete radiofonica nazionale a tutte le formazioni politiche che, concorrenti nelle elezioni, risultino rappresentate nella Commissione stessa. Tali norme saranno anche esse obbligatorie per tutti a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la quale dovrà effettuarsi almeno 32 giorni prima del giorno stabilito per la votazione.

Alle esigenze del funzionamento della Commissione ed alla fissazione delle indennità dovute ai componenti sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7.

Alla designazione dei rappresentanti delle Commissioni locali si procederà con le stesse modalità fissate per la designazione dei rappresentanti di lista previste dall'articolo 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Alla designazione dei componenti della Commissione di cui all'articolo 6 si procederà su indicazione, per atto autentico, del Segretario o Presidente del partito o della formazione, corredata della documentazione di avvenuta presentazione della lista in almeno quindici circoscrizioni.

Art. 8.

La violazione delle norme che saranno emanate dalle Commissioni previste in questa legge costituirà delitto punibile ai sensi dell'articolo 72 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 e nella ipotesi di contravvenzione alle norme dettate per il regolamento della propaganda radiofonica sarà comminata, altresì, la esclusione per cinque anni dall'uso delle rete radiofonica nazionale del Partito, della formazione o del candidato che abbiano contravvenuto.